

Domicilio digitale (PEC): obbligo di comunicazione al Registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020

Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese già iscritte al Registro delle imprese, **che non hanno ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale)**, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d'ufficio, ovvero il cui domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo/revocato, **sono obbligate a regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle imprese**, in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria (art. 37 del [D.L. 76/2020 Decreto Semplificazioni](#)).

La mancata comunicazione comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa. Alle società (di persone, di capitali e cooperative) ed ai consorzi verrà applicata la sanzione prevista dall'articolo 2630 c.c., in misura raddoppiata (da € 206,00 a € 2.064,00); mentre le imprese individuali verranno assoggettate alla sanzione prevista dall'articolo 2194 c.c., in misura triplicata (da € 30,00 a € 1.548,00).

Le imprese sono invitate a:

- 1) verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (ex PEC);
- 2) controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese;
- 3) in mancanza di un domicilio digitale attivo, richiederlo ad un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro delle imprese tramite:
 - *Pratica Semplice - Iscrizione PEC*, procedura semplificata disponibile online all'indirizzo <https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action>;
 - *ComunicaStarweb*: selezionare, dal menu "Comunicazione Unica Impresa", la voce "Variazione" e, nel successivo menu in "Dati Sede" voce "PEC";
 - *Fedra* (utilizzabile solo per le società): Mod. S2 (Forma Atto C - Codice Atto nessuno - Data atto: la data dell'invio; riquadro 5 (compilare solo il campo relativo alla e-mail certificata).

Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo, riferito all'impresa e nella loro disponibilità esclusiva.